



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 5179

Seduta del 16/05/2016

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSI
SIMONA BORDONALI
FRANCESCA BRIANZA
CRISTINA CAPPELLINI
LUCA DEL GOBBO

GIOVANNI FAVA
GIULIO GALLERA
MASSIMO GARAVAGLIA
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
ALESSANDRO SORTE
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta del Presidente Roberto Maroni di concerto con l'Assessore Mauro Parolini

Oggetto

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DELLA PARTECIPAZIONE AZIONARIA IN EXPLORA S.C.P.A., DELLO SCHEMA DI STATUTO E DI PATTO PARASOCIALE (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE PAROLINI)

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

I Dirigenti Giancarlo Pierro Fabrizio De Vecchi

Il Vice Segretario Generale Giancarla Neva Sbrissa

Il Direttore Generale Danilo Piercarlo Maiocchi

L'atto si compone di 49 pagine
di cui 44 pagine di allegati
parte integrante



Regione Lombardia
LA GIUNTA

VISTA la l.r. n. 27/2015 “*Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo*” che, all’art. 5, comma 2, stabilisce che Regione Lombardia istituisca, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, o partecipi a società finalizzate alla promozione del turismo e dell’attrattività, alla valorizzazione del territorio lombardo e alla fornitura di servizi correlati;

RICHIAMATO l’art. 3, comma 27, L. n. 244/2007 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008*”, il quale prevede che le Pubbliche Amministrazioni possano assumere partecipazioni in società aventi per oggetto produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

RICHIAMATE le d.g.r. nn. 4095 del 2 ottobre 2015 e 4550 del 10 dicembre 2015 recanti determinazioni in merito ad Explora S.C.p.A con le quali:

- Explora S.C.p.A. è stata individuata, alla luce di quanto previsto nella l.r. 27/2015, unico soggetto di riferimento per Regione Lombardia per la promozione del turismo a livello regionale lombardo, da svilupparsi secondo il modello organizzativo dell’*in house providing*;
- è stato disposto l’acquisto, subordinatamente all’approvazione della legge di bilancio 2016-2018, delle partecipazioni di Explora S.C.p.A. detenute da Finlombarda S.p.A. (40%) e dell’ulteriore misura del 20% delle partecipazioni di proprietà del sistema camerale, da valutarsi secondo il metodo del patrimonio netto e il cui valore è da aggiornare al momento della cessione delle stesse;
- sono stati regolamentati i rapporti tra i futuri soci di Explora S.C.p.A. nell’ambito del “*Protocollo di intesa tra Regione Lombardia, Camera di Commercio di Milano e Unioncamere Lombardia*” sottoscritto dagli stessi in data 19 gennaio 2016;
- è stato previsto, a decorrere dall’effettiva acquisizione delle partecipazioni azionarie, l’inserimento di Explora S.C.p.A. nell’allegato A2 dell’art. 1 della l.r. 30/2006, legge istitutiva del cd. Sistema regionale;

PRESO ATTO del Piano industriale approvato dal Consiglio di Amministrazione della



Regione Lombardia LA GIUNTA

società Explora in data 25 novembre 2015 dal quale, stante la fase di *start-up* che la società nel prossimo triennio si trova ad affrontare anche in considerazione della sua riconfigurazione secondo il modello organizzativo dell'*in house* congiunto, risulta necessario un contributo nella misura massima di complessivi euro 3 milioni annui, da ripartirsi in proporzione alle partecipazioni detenute da ciascun socio, coerentemente con gli sviluppi del Piano stesso;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2015, n. 43 "*Legge di stabilità 2016-2018*", ed in particolare l'articolo 1, comma 16 della stessa, con la quale è stata autorizzata in attuazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 5 della legge regionale 1 ottobre 2015 n. 27 sopra citata la spesa di 1.800.000,00 euro per ciascun triennio per il finanziamento del contributo di funzionamento di Explora S.C.p.a. quantificato, sulla base del fabbisogno risultante dal Piano industriale approvato dal Consiglio di Amministrazione della società in data 25 novembre 2015;

DATO ATTO che il Consiglio di Amministrazione di Finlombarda S.p.A. in data 5 febbraio 2016 e la Giunta camerale della Camera di Commercio di Milano in data 22 febbraio 2016 hanno deliberato la cessione delle partecipazioni societarie a Regione Lombardia nella misura, rispettivamente, del 40% e del 20% da valutarsi secondo il metodo patrimonio netto;

PRESO ATTO che, al momento della sottoscrizione del Contratto di compravendita l'intero capitale sociale della Società è così posseduto:

- Finlombarda S.p.A. n. 200.000 azioni rappresentanti il 40% del capitale sociale, del complessivo valore nominale di 200.000,00 Euro (duecentomila/00);
- Camera di Commercio di Milano n. 225.000 azioni rappresentanti il 45% del capitale sociale del complessivo valore nominale di 225.000 Euro (duecentoventicinquemila/00);
- Unioncamere Lombardia n. 75.000 azioni rappresentanti il 15% del capitale sociale, del complessivo valore nominale di 75.000 Euro (settantacinquemila/00);

PRESO ATTO altresì che in data 9 maggio 2016, l'Assemblea dei soci di Explora ha approvato il bilancio di esercizio 2015, trasmesso a Regione Lombardia con nota prot. n. A1.2016.0055579 dell'11 maggio 2016 dal quale risulta un patrimonio netto



Regione Lombardia
LA GIUNTA

pari ad Euro 1.274.978,00 e che quindi il valore complessivo dell'acquisizione è pari ad Euro 764.987,00;

DATO ATTO che le risorse per l'acquisizione delle quote, pari a complessivi Euro 764.987,00, trovano disponibilità sul capitolo di bilancio 11303 "Acquisizione di partecipazioni di Explora" – annualità 2016 – che presenta la necessaria disponibilità;

CONSIDERATO necessario, a seguito dell'acquisizione delle partecipazioni azionarie da parte di Regione Lombardia, procedere alla modifica dello Statuto societario e alla sottoscrizione di specifico Patto Parasociale tra soci, secondo gli schemi di cui, rispettivamente, agli allegati B e C, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, anche al fine di sviluppare la *governance* societaria secondo il modello dell'*in house providing*;

Tutto ciò premesso, all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di approvare l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, recante "Schema di contratto di compravendita di partecipazioni azionarie" per la cui sottoscrizione è stato già dato mandato al Segretario Generale della Giunta regionale con d.g.r. X/4550 del 10 dicembre 2015 richiamata in premessa;
2. di approvare l'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante "Schema di Statuto della società Explora S.c.p.a.", dando sin da ora mandato al Segretario Generale a rappresentare Regione Lombardia nell'Assemblea straordinaria dei soci di Explora S.c.p.a. in cui lo stesso sarà approvato e a votare in senso favorevole;
3. di approvare l'allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, "Schema di Patto parasociale tra Regione Lombardia, Camera di Commercio di Milano e Unioncamere Lombardia", dando mandato al Segretario Generale della Giunta regionale di sottoscrivere lo stesso;
4. di stabilire che gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano



Regione Lombardia
LA GIUNTA

copertura per Euro 764.987,00 sul capitolo di bilancio n. 11303 e per Euro 1.800.000,00 sul capitolo di bilancio n. 11302 che presentano la necessaria disponibilità e che le conseguenti spese notarili, tasse comprese, quantificate in circa Euro 6.000,00 trovano copertura sul capitolo di bilancio n. 7901, che presenta la necessaria capienza;

5. di dare mandato alla Direzione Generale Sviluppo Economico di provvedere sui capitoli di bilancio indicati alle erogazioni necessarie ad attuare il presente provvedimento.

IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

SCHEMA DI CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE

tra

Finlombarda S.p.A., con sede legale in Milano, Via, capitale sociale € interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, C.F. e partita IVA....., che interviene al presente atto in persona di, domiciliato per la carica ove sopra, nella sua qualità di....., munito dei necessari poteri, come risulta da verbale del C.d.A. del ___/___/___ (“**Finlombarda**”); e

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano, con sede in Milano, Via Meravigli 9/B, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e C.F. 80073490155, che interviene al presente atto in persona di, domiciliato per la carica ove sopra, nella sua qualità di....., munito dei necessari poteri, come risulta da di.... del ___/___/___ (“**Camera di Commercio**”)

da una parte

e

Regione Lombardia, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, C.F. 80050050154, nella persona del Segretario Generale della Giunta Regionale,, domiciliato per la carica ove sopra, autorizzato ad intervenire nel presente atto in virtù della d.g.r. n. 4550 del 10 dicembre 2015 (“**Regione Lombardia**” o il “**Compratore**”)

dall'altra parte

Finlombarda e Camera di Commercio saranno di seguito indicate anche, collettivamente, come i “**Venditori**”, e Finlombarda, Camera di Commercio e Regione Lombardia saranno di seguito indicate anche, ciascuna, singolarmente come una “**Parte**” e, collettivamente, come le “**Parti**”.

PREMESSO CHE:

1. con d.g.r. n. X/247 del 7 giugno 2013 è stata disposta la partecipazione di Regione Lombardia, per il tramite della società controllata Finlombarda, alla costituzione di una società di scopo successivamente denominata Explora S.C.p.A., con sede legale in Milano, Via Fabio Filzi 22, capitale sociale € 500.000,00, interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, C.F. e P. IVA 08344310969 (“**Explora**” o la “**Società**”), quale soggetto promotore sul territorio lombardo dell’offerta turistica;
2. con d.g.r. n. X/3644 del 10 giugno 2015 è stata assicurata alla Società la continuità aziendale per l’anno 2015, riservandosi una successiva valutazione in ordine ad un potenziale ruolo della Società anche nella fase post Expo;

3. con l.r. 1 ottobre 2015 n. 27 “*Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo*” è stato previsto che Regione Lombardia, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, istituisca o partecipi a società finalizzate alla promozione del turismo e dell’attrattività, alla valorizzazione del territorio lombardo e alla fornitura di servizi correlati;
4. con d.g.r. n. X/4095 del 2 ottobre 2015 è stata individuata Explora quale unico soggetto di riferimento per Regione Lombardia per la promozione del turismo a livello regionale lombardo;
5. con d.g.r. n. X/4550 del 10 dicembre 2015 è stata disposta:
 - a. l’acquisizione da parte di Regione Lombardia delle azioni di Explora attualmente detenute da Finlombarda, costituenti una partecipazione rappresentativa del 40% (quaranta per cento) del capitale sociale, da valutarsi secondo il metodo del patrimonio netto pro quota;
 - b. l’acquisizione da parte di Regione Lombardia di parte delle azioni di Explora, attualmente detenute da Camera di Commercio, costituenti una partecipazione rappresentativa del 20% (venti per cento) del capitale sociale, da valutarsi secondo il metodo del patrimonio netto pro quota;
 - c. la sottoscrizione di un protocollo di intesa tra Regione Lombardia, Camera di Commercio e Unioncamere Lombardia (“**Unioncamere**”) per regolamentare i rapporti tra i soci (il “**PdI**”);
6. l’Allegato A “Adempimenti necessari per l’attuazione della l.r. 27/2015 e della d.g.r. 4095/2015”, parte integrante e sostanziale della sopracitata d.g.r. n. X/4550 del 10 dicembre 2015, prevede che le stime relative al valore delle partecipazioni siano attualizzate al momento del reale acquisto delle stesse sulla base del metodo del patrimonio netto pro quota;
7. in data 19 gennaio 2016 Regione Lombardia, Camera di Commercio e Unioncamere hanno sottoscritto il PdI, con il quale regolamentare il rapporto tra i futuri soci, anche al fine di configurare un controllo analogo congiunto sulla Società;
8. in data 9 maggio 2016 l’Assemblea dei Soci della Società ha approvato il bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2015 (il “**Bilancio 2015**”);
9. le Parti intendono, essendo intervenuta l’approvazione del Bilancio 2015, fare riferimento ai valori delle partecipazioni determinati considerando il patrimonio netto risultante dal Bilancio 2015;
10. dal Bilancio 2015 risulta un patrimonio netto pari a Euro 1.274.978,00 e, pertanto, un valore delle azioni di Explora attualmente detenute da Finlombarda pari a Euro 509.991,00 (cinquecentonovemilanovecentonovantuno/00) e un valore delle azioni di Explora attualmente detenute da Camera di Commercio pari a Euro 254.996,00 (duecentocinquantaquattromilanovecentonovantasei/00);

11. in data 21 dicembre 2015 e 5 febbraio 2016 il Consiglio di Amministrazione di Finlombarda ha deliberato la cessione delle proprie partecipazioni societarie a Regione Lombardia; in data 22 marzo 2016 la Giunta camerale della Camera di Commercio ha deliberato analogamente la cessione delle proprie azioni;
12. in attuazione dell'articolo 6, comma 3 dello Statuto di Explora al trasferimento del 40% (quaranta per cento) delle azioni di Finlombarda a Regione Lombardia non si applica il diritto di prelazione;
13. al momento della sottoscrizione del presente contratto l'intero capitale sociale della Società è posseduto, in ragione delle percentuali di partecipazione indicate a fianco di ciascun soggetto, dai seguenti soci:
 - a. Finlombarda: n. 200.000 (duecentomila) azioni rappresentanti il 40% (quaranta per cento) del capitale sociale, del complessivo valore nominale di € 200.000,00 (duecentomila/00);
 - b. Camera di Commercio: n. 225.000 (duecentoventicinquemila) azioni rappresentanti il 45% (quarantacinque per cento) del capitale sociale, del complessivo valore nominale di € 225.000,00 (duecentoventicinquemila/00);
 - c. Unioncamere: n. 75.000 (settantacinquemila) azioni rappresentanti il 15% (quindici per cento) del capitale sociale, del complessivo valore nominale di € 75.000,00 (settantacinquemila/00);

Tutto ciò premesso, **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.**

Articolo 1

Premesse

- 1.1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto (il “**Contratto**”) e delle pattuizioni nello stesso contenute.

Articolo 2

Oggetto

- 2.1. Ai termini ed alle condizioni previsti dal presente Contratto:
 - a. Finlombarda vende e trasferisce al Compratore, e il Compratore acquista, n. 200.000 (duecentomila) azioni di Explora, rappresentanti il 40% (quaranta per cento) del capitale sociale della Società, del complessivo valore nominale di € 200.000,00 (duecentomila/00) (la “**Partecipazione di Finlombarda**”), per il corrispettivo di Euro 509.991,00 (cinquecentonovemilanovecentonovantuno/00), che viene corrisposto a Finlombarda contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto;

- b. Camera di Commercio vende e trasferisce al Compratore, e il Compratore acquista, n. 100.000 (centomila) azioni di Explora, rappresentanti il 20% (venti per cento) del capitale sociale della Società, del complessivo valore nominale di € 100.000,00 (centomila/00) (la “**Partecipazione di Camera di Commercio**”), per il corrispettivo di Euro 254.996,00 (duecentocinquantaquattromilanovecentonovantasei/00), che viene corrisposto a Camera di Commercio contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto.
- 2.2 I Venditori vendono ciascuno, rispettivamente, la Partecipazione di Finlombarda e la Partecipazione di Camera di Commercio, disgiuntamente, senza vincolo di solidarietà. Le Parti convengono, pertanto, che i Venditori non saranno solidalmente responsabili per l’adempimento di alcuna delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto.
- 2.3 Il pagamento degli importi indicati all’Articolo 2.1 è eseguito mediante assegni circolari.
- 2.4 I Venditori rilasciano, ciascuno per quanto di propria competenza, quietanza al Compratore dell’avvenuto pagamento degli importi di cui all’Articolo 2.1.

Articolo 3

Trasferimento delle azioni

- 3.1 Contestualmente alla stipula del presente Contratto e al pagamento da parte della Regione degli importi di cui all’Articolo 2.1, i Venditori, ciascuno per quanto di propria competenza, procedono alle formalità necessarie al trasferimento della Partecipazione di Finlombarda e della Partecipazione di Camera di Commercio alla Regione, attraverso la sottoscrizione di un atto di trasferimento in forma di atto pubblico, che non avrà alcun effetto novativo del presente Contratto. La Società provvederà alle annotazioni e all’iscrizione al proprio Libro Soci del Compratore.
- 3.2 Gli effetti del trasferimento della Partecipazione di Finlombarda e della Partecipazione di Camera di Commercio in capo alla Regione, con la correlativa imputazione dei risultati economici di periodo a favore e/o a carico del Compratore, si producono con riferimento alla data di sottoscrizione del presente atto.
- 3.3 Entro i limiti previsti dalla normativa applicabile, il Compratore solleva integralmente i Venditori da qualsiasi responsabilità con riferimento a eventuali insussistenze di attivo, minusvalenze o sopravvenienze passive, perdite o costi (ivi inclusi quelli legali) subiti o subendi dal Compratore, ovvero dalla Società, in dipendenza di ogni e qualsiasi circostanza, fatto, atto, violazione e omissione verificatisi o compiuti durante il periodo antecedente il trasferimento della Partecipazione di Finlombarda e della Partecipazione di Camera di Commercio.

- 3.4 Le Parti prendono atto che: (i) Unioncamere, Finlombarda e Camera di Commercio, ciascuna per quanto di propria competenza, hanno espresso il gradimento previsto dai patti parasociali vigenti per il trasferimento della Partecipazione di Finlombarda e di Camera di Commercio alla Regione; e (ii) ai fini del trasferimento della Partecipazione di Camera di Commercio, Finlombarda e Unioncamere hanno rinunciato ad esercitare il diritto di prelazione ad esse spettante ai sensi dello statuto sociale.

Articolo 4

Garanzie dei Venditori

- 4.1 Finlombarda e Camera di Commercio, ciascuna per quanto di propria competenza, rilasciano in favore della Regione esclusivamente le seguenti dichiarazioni e garanzie, con espressa esclusione di ogni ulteriore dichiarazione o garanzia:
- a. Finlombarda ha la piena proprietà delle azioni costituenti la Partecipazione di Finlombarda, rappresentative del 40% (quaranta per cento) del capitale sociale di Explora, e Camera di Commercio ha la piena proprietà delle azioni costituenti la Partecipazione di Camera di Commercio, rappresentative del 20% (venti per cento) del capitale sociale di Explora;
 - b. le azioni costituenti la Partecipazione di Finlombarda e le azioni costituenti la Partecipazione di Camera di Commercio sono state interamente liberate, sono liberamente disponibili e non sono gravate da vincoli, pegni, diritti o pretese di terzi di alcun genere, fatti salvi i vincoli alla circolazione delle medesime previsti nello statuto della Società e nei patti parasociali vigenti;
 - c. la Società è stata validamente costituita e non è sottoposta ad alcuna procedura concorsuale;
 - d. i competenti organi sociali della Società non hanno deliberato aumenti o riduzioni del capitale sociale che non siano stati ancora eseguiti;
 - e. le scritture contabili e la documentazione fiscale della Società sono tenute conformemente alla normativa applicabile.

Articolo 5

Patti parasociali, amministratori e sindaci

- 5.1 Contestualmente al trasferimento della Partecipazione di Finlombarda e della Partecipazione di Camera di Commercio, Camera di Commercio e Regione si impegnano a sottoscrivere con Unioncamere patti parasociali relativi alla *governance*, che sostituiscono integralmente i patti parasociali sottoscritti in data 2 agosto 2013.

- 5.2 Le Parti convengono che a seguito della modifica dell'assetto proprietario in conseguenza del trasferimento della Partecipazione di Finlombarda e della Partecipazione di Camera di Commercio non si procederà ad una sostituzione degli amministratori e dei sindaci nominati nell'Assemblea dei Soci del 9 maggio 2016, che resteranno tutti in carica.

Articolo 6

Spese e costi

- 6.1 I costi (inclusi gli onorari notarili) e le imposte relative al trasferimento della Partecipazione di Finlombarda e della Partecipazione di Camera di Commercio saranno interamente a carico del Compratore.
- 6.2 Ciascuna Parte sosterrà i costi e le spese relativi al presente Contratto relativi ai propri consulenti legali.

Articolo 7

Patto di riservatezza e trattamento dei dati personali

- 7.1 Le Parti si impegnano a mantenere strettamente confidenziale qualsiasi informazione, dato e documento relativi al presente Contratto. La divulgazione di qualsivoglia informazione a terzi sarà consentita solo nella misura in cui ciò sia necessario all'adempimento degli impegni assunti nel presente Contratto, ovvero per adempiere ad un obbligo di legge e/o regolamentare, ovvero ad un ordine dell'autorità giudiziaria, amministrativa o fiscale.
- 7.2 Eventuali trattamenti dei dati avverranno nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 8

Disposizioni generali

- 8.1 Le Parti concordano che le norme contenute nel presente Contratto rappresentano l'integrale ed esaustiva manifestazione della volontà delle Parti medesime e, come tali, superano ogni altra pattuizione, di qualsiasi genere essa sia, tra loro precedentemente intercorsa.
- 8.1 Ogni deroga o modifica al presente Contratto sarà valida ed efficace solo se risultante per iscritto da atto debitamente sottoscritto dalle Parti.
- 8.2 L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti delle altre posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni qui previste. Ogni rinuncia ad un diritto e/o facoltà attribuita alle Parti dal presente Contratto e riferita a uno o più eventi o clausole dovrà essere effettuata per

iscritto e sarà efficace solo con riferimento a tali eventi o clausole e non potrà essere estesa ad altri eventi o clausole o alla medesima clausola in relazione ad eventi diversi.

- 8.3 Qualora una o più clausole del presente Contratto dovessero essere dichiarate invalide o inefficaci, le Parti si impegnano a negoziare in buona fede la loro sostituzione con una o più clausole che siano volte al mantenimento degli obiettivi perseguiti dal presente Contratto.
- 8.4 Né il presente Contratto, né alcuno dei diritti, interessi, obblighi delle Parti potrà essere ceduto senza il preventivo consenso scritto delle altre Parti, che non sarà irragionevolmente negato.

Articolo 9

Legge applicabile e foro competente

- 9.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge della Repubblica Italiana.
- 9.2 Tutte le controversie relative all'interpretazione, validità ed esecuzione del presente Contratto saranno deferite alla competenza esclusiva del foro di Milano.

Articolo 10

Comunicazioni

- 10.1 Le Parti convengono che tutti gli avvisi e le comunicazioni ai sensi del presente Contratto, o comunque ad esso relativi, dovranno essere effettuati mediante lettera raccomandata a/r o tramite posta elettronica ai seguenti indirizzi:

per **Finlombarda**:

[•]

[•]

[•]

tel: [•]

email: [•]

per **Camera di Commercio**:

Sergio Rossi

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano

Via Meravigli 9/B

20123 Milano

tel: [•]

email: sergio.rossi@mi.camcom.it

per **Regione**:

[•]

[●]

[●]

tel: [●]

email: [●].

10.2 Ogni modifica in relazione a quest'articolo dovrà essere comunicata per iscritto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano,.....

Regione Lombardia

Finlombarda S.p.A.

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano

SCHEMA di STATUTO DELLA SOCIETA' EXPLORA S.C.p.A.

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO SOCIALE

Articolo 1. Denominazione

1. In conformità e in attuazione dei principi e dei presupposti, definiti e disciplinati dall'ordinamento dell'Unione Europea e dalla normativa nazionale, per la configurazione del modello *in house providing*, è costituita, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, una società consortile per azioni, denominata "**EXPLORA S.C.P.A.**" (la "Società").

Articolo 2. Sede

1. La Società ha sede legale in Milano, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

2. Il Consiglio di Amministrazione può istituire sedi secondarie, succursali e rappresentanze in Italia, come può sopprimerle.

Articolo 3. Durata

1. La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci, in relazione alle necessità di perseguimento dell'oggetto sociale.

Articolo 4. Oggetto sociale

1. La Società, che svolge la propria attività secondo il modello dell'*in house providing*, ha scopo consortile e non lucrativo. Essa ha per oggetto esclusivo l'esercizio coordinato e unitario dei servizi e delle funzioni istituzionalmente demandate ai soci stessi in materia di promozione del turismo e dell'attrattività,

valorizzazione del territorio lombardo e fornitura di servizi correlati.

2. Al fine di perseguire l'oggetto sociale, la Società eserciterà le seguenti attività:

a. promozione e valorizzazione del territorio lombardo, anche attraverso la realizzazione, lo sviluppo e la distribuzione di prodotti e servizi turistici;

b. promozione di eventi, di siti *web* e di attività turistiche;

c. organizzazione di convegni, forum, conferenze, seminari e workshop, sia nazionali che internazionali, in materia di sviluppo e attrattività del territorio e di promozione turistica;

d. progettazione, promozione e realizzazione di manifestazioni, eventi ed altre iniziative di interesse turistico;

e. svolgimento delle attività connesse con lo sviluppo delle offerte turistiche e delle iniziative strumentali all'attrazione territoriale, come per esempio le analisi di benchmark, la mappatura delle offerte, l'analisi della domanda e delle dinamiche di contesto, la definizione degli strumenti per lo sviluppo, l'identificazione degli elementi principali di attrattività del territorio;

f. sviluppo delle offerte turistiche e la definizione degli strumenti connessi, anche favorendo l'integrazione tra gli operatori della filiera estesa;

g. attività di identificazione della domanda turistica e delle istanze cui può rivolgersi lo sviluppo dell'attrattività

territoriale, svolgendo, per esempio, la profilazione dei turisti (anche attraverso strumenti e iniziative che si avvalgano di tecniche automatizzate per la promozione mirata in base al tipo di profilo degli utenti);

h. sviluppo di strumenti tecnologici idonei a favorire e incrementare la fruibilità dei servizi turistici e la promozione delle iniziative di attrattività del territorio, come per esempio card e applicazioni per smartphone;

i. sviluppo di accordi di commercializzazione per il miglioramento e l'incremento di efficienza nella diffusione dei pacchetti turistici e delle iniziative volte a intensificare l'attrattività del territorio;

j. prestazione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica volti a sostenere e favorire la domanda e l'offerta turistica del territorio lombardo;

k. ogni attività concernente l'ideazione, lo studio, la realizzazione, la gestione, la promozione di servizi informativi o di banche dati connesse con le attività sopra descritte;

l. attività di formazione e di servizi relativi al turismo;

m. prestazione di consulenze e servizi volti al miglioramento della qualità dei servizi culturali e turistici esistenti e alla creazione di nuovi servizi;

n. attività editoriali a supporto del conseguimento degli obiettivi di cui ai punti precedenti.

3. La Società può compiere tutte le operazioni commerciali,

immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie riservate.

4. La Società può anche assumere partecipazioni in altre società o imprese, purché aventi oggetto analogo o affine o connesso a quello della Società, nel rispetto della normativa vigente.

5. La Società è soggetta a poteri di direzione e controllo da parte dei soci di tipo analogo a quelli che gli stessi esercitano sui propri servizi e funzioni ed esercita la propria attività prevalentemente a favore degli stessi Soci.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Articolo 5. Capitale sociale, finanziamenti e conferimenti

1. Il capitale sociale è di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) diviso in n. 500.000 (cinquecentomila) azioni ordinarie nominative da nominali Euro 1 (uno) cadauna.

2. La partecipazione al capitale sociale è totalmente pubblica, ai sensi della normativa applicabile, in considerazione delle modalità operative della Società che agisce secondo il modello dell'*in house providing*.

3. Il capitale sociale può essere aumentato a pagamento (anche mediante nuovi conferimenti in natura e di crediti) o a titolo gratuito. Il capitale sociale può essere ridotto nei casi e con le modalità previsti dalla legge.

4. La Società può ricevere dai soci finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, con obbligo di rimborso, nei limiti previsti

dalla normativa applicabile.

5. La Società può altresì ricevere contributi da parte di enti pubblici e privati, ivi compresi i soci, finalizzati a garantire il perseguimento delle sue finalità statutarie o in relazione a specifici progetti.

Articolo 6. Azioni e trasferimento delle stesse

1. Le azioni attribuiscono uguali diritti ai loro possessori.

I titoli relativi alle azioni non sono emessi.

2. Per quanto riguarda le modalità di circolazione delle azioni si applicano le norme di legge, fermo quanto di seguito previsto

3. Le partecipazioni sociali non sono trasferibili a soggetti privati, né a soggetti o enti il cui ingresso nella compagine sociale, per la natura e le caratteristiche degli stessi, pregiudichi o possa pregiudicare in qualsiasi modo le caratteristiche del modello organizzativo e gestionale dell'*in house providing*. E' in ogni caso da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di azioni e/o costituzione di diritti reali sulle stesse, idonei a far venir meno la totalità del capitale pubblico e/o la soggezione della Società al controllo analogo su di essa esercitato dai soci ai sensi della normativa applicabile.

4. Fermi restando i limiti che precedono, qualora un socio intenda trasferire per atto tra vivi in tutto o in parte le proprie azioni o diritti di opzione, in caso di aumento o ricostituzione del capitale sociale, dovrà previamente, a mezzo lettera

raccomandata a.r., offrire tali azioni o diritti di opzione in prelazione a tutti gli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e illustrando tutte le condizioni dell'operazione. Ai fini del presente articolo 6, per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi, ad esempio: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco, fusione, scissione o liquidazione della società), in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni o diritti di opzione.

5. I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 60 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al precedente comma, darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata al socio offerente e, per conoscenza, agli altri soci. In tale lettera dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare tutte le azioni o diritti di opzione offerti in vendita, alle condizioni indicate nell'offerta.

6. Nel caso in cui più soci esercitino la prelazione, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita vengono attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

7. Qualora l'offerta riguardi la costituzione sulle azioni di

diritti reali di godimento o di garanzia, ovvero il trasferimento avvenga a titolo gratuito ovvero a fronte di un corrispettivo non in denaro, come ad esempio mediante permuta, fusione, scissione, transazione, cessione di azienda, conferimento a capitale, i soci che abbiano esercitato la prelazione dovranno acquistare le azioni ad un prezzo che corrisponderà al patrimonio netto pro quota relativo alla partecipazione oggetto di prelazione così come risultante dall'ultimo bilancio approvato dall'Assemblea o risultante dalla più recente situazione patrimoniale. Ai fini di quanto precede in caso di trasferimento di diritti di opzione il prezzo sarà pari ad un centesimo del valore del corrispondente aumento di capitale sottoscrivibile.

8. Qualora i soci non esercitino il diritto di prelazione entro il termine di 60 giorni previsto dal presente articolo, le azioni o i diritti di opzione potranno essere trasferiti dal socio offerente secondo le modalità indicate nell'offerta ai soci. Qualora le azioni oggetto di offerta non vengano trasferite entro i successivi 120 (centoventi) giorni dalla scadenza del periodo concesso ai soci per l'esercizio del diritto di prelazione, l'espletamento della procedura di offerta in prelazione cesserà di avere efficacia; pertanto, qualora, decorso infruttuosamente tale termine, il socio intenda trasferire a terzi le proprie azioni o diritti di opzione, esso dovrà formulare una nuova offerta a- gli altri soci in conformità alle condizioni stabilite dal presente articolo.

9. In assenza dell'espletamento della procedura di offerta in prelazione ai sensi del presente articolo o fino a quando non risulti che l'offerta non sia stata accettata, il terzo non sarà iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti inerenti le azioni, e non potrà trasferirli con effetto verso la Società.

Articolo 7. Recesso

1. I soci hanno diritto di recedere dalla Società nei casi e con le modalità previsti dalla legge, nonché nel caso di stallo decisionale insanabile in assemblea.

2. Lo stallo decisionale in Assemblea si realizza nella seguente ipotesi: qualora, a causa della impossibilità di formazione dei *quorum* previsti dallo Statuto, a seguito di un dissenso tra i soci (dissenso che dovrà comunque risultare congruamente motivato), l'Assemblea dei Soci non riesca a deliberare su uno degli argomenti posti all'ordine del giorno, si applicheranno le regole qui di seguito definite.

3. Ciascun Socio avrà diritto a che venga tenuta una nuova seduta Assembleare, con il medesimo ordine del giorno. Tale nuova riunione dovrà tenersi non prima di 15 (quindici) giorni e non oltre 30 (trenta) giorni dalla riunione in cui si è verificata l'impossibilità di formazione della maggioranza. A tal fine, ciascun socio farà tutto quanto in suo potere affinché:

- il Consiglio di Amministrazione provveda alla necessaria convocazione di una nuova seduta Assembleare;

- i propri delegati partecipino all'Assemblea.

4. Qualora anche in tale ulteriore seduta dell'Assemblea si riscontri l'impossibilità di raggiungere il *quorum* richiesto, sia costitutivo che deliberativo, ciascun socio avrà diritto di comunicare all'organo amministrativo, a mezzo raccomandata a.r. o PEC, l'essersi verificato uno stallo decisionale in seno all'assemblea (lo "Stallo Decisionale").

5. Qualora anche all'esito delle comunicazioni di cui sopra, il dissidio tra i soci non venga ricomposto e non venga quindi approvata, con le maggioranze di legge e di statuto, la decisione che ha dato vita allo Stallo decisionale, lo Stallo deve considerarsi insanabile e lo stesso costituirà valido motivo di recesso da comunicarsi dal socio recedente all'organo amministrativo a mezzo raccomandata a/r o pec entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del fatto che ha dato luogo al recesso. In tale caso, il valore delle azioni sarà liquidato sulla base del valore del patrimonio netto pro quota, come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Stallo decisionale in Consiglio di Amministrazione

6. Qualora, a causa della impossibilità di formazione dei *quorum* previsti dallo Statuto, a seguito di un dissenso tra gli amministratori (dissenso che dovrà comunque risultare congruamente motivato), il Consiglio di Amministrazione non riesca a deliberare su uno degli argomenti posti all'ordine del giorno, si applicheranno le regole qui di seguito definite.

7. Ciascun amministratore avrà diritto a che venga tenuta una nuova riunione dell'organo interessato, con il medesimo ordine del giorno. Tale nuova riunione dovrà tenersi non prima di 15 (quindici) giorni e non oltre 30 (trenta) giorni dalla riunione in cui si è verificata l'impossibilità di formazione della maggioranza.

8. Qualora anche in tale riunione del Consiglio di Amministrazione si riscontri l'impossibilità di raggiungere il quorum richiesto, sia costitutivo che deliberativo, ciascun amministratore avrà diritto che l'argomento oggetto di dissenso venga discusso tra i Soci in apposita seduta assembleare, al fine di determinare un indirizzo condiviso tra i Soci che, in virtù del controllo analogo, dovrà essere, poi, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, costituendo tale decisione assembleare un parere vincolante per l'organo amministrativo.

9. Qualora anche in tale seduta assembleare i Soci non riescano a deliberare il parere di cui al comma precedente, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo.

10. Nelle ipotesi in cui il recesso venga esercitato nei casi previsti dalla legge il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una

deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

11. In detta comunicazione di recesso devono essere indicati le generalità del socio recedente, il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento e il numero e la categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso è esercitato.

12. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso sono inalienabili e devono essere depositate presso la Società.

13. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

14. La valorizzazione e la liquidazione delle quote del socio receduto avviene in tutti i casi di recesso sulla base del patrimonio netto pro quota, come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

ASSEMBLEA

Articolo 8 . Assemblea

1. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e ad essa spettano i diritti di controllo sulla Società e sulla gestione coordinata e unitaria, secondo il modello dell'*in house providing*. Le deliberazioni dell'Assemblea, assunte in conformità alla legge e allo Statuto,

vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

2. L'Assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio e delibera sulla destinazione dell'utile di esercizio e sull'eventuale distribuzione di riserve;

b) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione, determinandone il compenso;

c) nomina il Collegio sindacale ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, determinandone il compenso;

d) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

e) delibera sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge;

f) delibera, altresì, sulle seguenti materie, ad essa riservate:

- approvazione del piano industriale triennale,
- approvazione del *budget* preventivo annuale, operazioni straordinarie (incluse le operazioni di acquisizione e dismissione di partecipazioni, aziende e rami d'azienda)

g) esprime pareri vincolanti nel caso previsto dallo statuto all'articolo 7.

3. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulle variazioni del capitale sociale, nonché su fusioni, scissioni, trasformazioni e su ogni altra materia attribuita dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo

scioglimento della società, l'Assemblea Straordinaria stabilisce altresì le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi ai sensi di legge.

Articolo 9. Convocazione

1. L'Assemblea è convocata in Lombardia, di norma presso la sede sociale, dal Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta lo ritenga opportuno, ovvero, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2367 cod. civ., su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ricorrendo i presupposti di legge, l'Assemblea può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In tal caso il Consiglio di Amministrazione segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ. le ragioni della dilazione.

3. L'Assemblea è convocata mediante avviso con lettera raccomandata o con qualsiasi mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento comunicato almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza agli azionisti iscritti nel libro dei soci al rispettivo domicilio ovvero, se da loro a tal fine comunicati, al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica. Nel predetto avviso può essere prevista la seconda convocazione nei termini e formalità

di cui all'articolo 2369 c.c..

4. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

5. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non presenti.

Articolo 10. Intervento in Assemblea e voto

1. Possono intervenire all'Assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.

2. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta, nei modi e nei limiti di cui all'articolo 2372 c.c..

3. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di comunicazione a distanza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare

l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

4. La riunione si ritiene svolta nello stesso luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

5. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

Articolo 11. Presidenza e svolgimento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano d'età. Nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento dei predetti, l'Assemblea è presieduta da altra persona designata dall'Assemblea medesima.

2. Nell'ipotesi di assemblea tenuta con mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta in conformità con quanto precede se i soggetti ivi indicati sono presenti nel luogo di convocazione; in caso contrario la presidenza è assunta dalla persona eletta dagli intervenuti.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificarne la regolare costituzione, accertare il diritto di intervento e di voto dei soci, l'identità e la legittimazione dei presenti, constatare la regolarità delle deleghe, dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dei lavori assembleari, stabilire le modalità delle votazioni e proclamare i relativi risultati.

4. Salvo il caso in cui il verbale sia redatto da un notaio, il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea.

Articolo 12. Costituzione e validità delle deliberazioni

1. Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, come pure per la validità delle relative deliberazioni, si applicano le maggioranze costitutive e deliberative previste dalla legge, fatto salvo quanto di seguito previsto.

2. Le deliberazioni assembleari sulle materie di cui all'articolo 8, punto 2, lettera f), nonché punto 3 limitatamente alle modifiche dello Statuto, alle variazioni del capitale sociale e alle fusioni, scissioni, trasformazioni, richiedono il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'80% (ottanta per cento) del capitale della Società.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

Articolo 13. Consiglio di Amministrazione

1. La Società, compatibilmente con la normativa applicabile alle società a partecipazione pubblica, e con i limiti previsti dal

modello organizzativo e gestionale dell'*in house providing*, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di amministratori dispari, sino a 5 (cinque) membri nominati dall'Assemblea dei soci. La nomina, al pari della sostituzione, deve avvenire nel rispetto delle vigenti previsioni in materia di parità di genere.

2. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

3. Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione (e se nominati decadono) coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'articolo 2382 c.c. o da altre disposizioni normative applicabili ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia eventualmente previsti dalle disposizioni normative applicabili.

4. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dall'Assemblea in ogni tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

5. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dalla data della ricostituzione del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea.

6. Per la rinuncia all'ufficio da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione si applica il disposto dell'articolo

2385c.c..

7. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un componente del Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà nominato dall'assemblea e scadrà insieme agli altri amministratori in carica. All'uopo l'organo amministrativo convocherà l'assemblea nel più breve tempo possibile.

8. Se nel corso dell'esercizio, per dimissioni o altre cause, cessa la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero consiglio si intenderà cessato e l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo dovrà essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

9. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo dovrà essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 14. Presidente e organi delegati

1. La nomina del Presidente è riservata all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare anche un segretario anche al di fuori dei propri componenti.

2. Il Consiglio di Amministrazione può altresì eleggere tra i suoi membri un Vice Presidente, cui sono attribuiti i poteri del Presidente in caso di assenza o impedimento.

3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è responsabile

dell'organizzazione dei lavori del Consiglio e ne garantisce il funzionamento. Ha la rappresentanza legale della Società sia di fronte ai terzi sia in giudizio.

4. La firma sociale spetta, individualmente, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente.

5. Il Consiglio di Amministrazione può conferire particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri, determinando i relativi poteri e la loro durata.

6. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione possono essere rilasciate procure per singoli atti o categorie di atti.

Articolo 15. Convocazione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede legale o in altra località, purché in Lombardia, indicata nell'avviso di convocazione, almeno trimestralmente e ogni qual volta il Presidente ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta da almeno uno dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'elenco delle materie su cui deliberare, del giorno, dell'ora e del luogo della seduta. Nel fissare le materie all'ordine del giorno il Presidente inserisce quegli argomenti che siano eventualmente richiesti dai componenti del Consiglio di amministrazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con avviso inviato con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi

altro mezzo scritto idoneo allo scopo almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza ed, in caso di urgenza, con telegramma o via fax ovvero con qualsiasi altro mezzo scritto idoneo allo scopo da spedirsi almeno 1 (uno) giorno prima.

4. L'avviso deve indicare la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

5. Nel caso di ricorso al fax, alla posta elettronica o ad altri mezzi simili, gli avvisi dovranno essere spediti al numero telefonico, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dai membri del Consiglio di Amministrazione medesimi e che risultano da apposita annotazione riportata nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

6. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide anche in assenza di formale convocazione quando intervengano tutti i membri in carica del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

7. È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con interventi dislocati in più luoghi collegati con mezzi di comunicazione a distanza e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente o il suo sostituto ai sensi dell'articolo 14 del presente Statuto, ed il Segretario della riunione, se nominato, i quali provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale, dovendosi

ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere, trasmettere documenti.

8. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono redatti e trascritti sul libro dei verbali e devono essere sottoscritti da chi presiede l'adunanza e dal Segretario.

9. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione assiste il Direttore Generale, laddove nominato.

Articolo 16. Validità delle deliberazioni del Consiglio di

Amministrazione

1. Per la validità delle riunioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

3. Devono essere assunte con la maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) dei Consiglieri in carica le deliberazioni concernenti:

- la proposta di variazione del capitale sociale da sottoporre alla decisione dell'Assemblea;
- la definizione del piano industriale e del *budget* preventivo annuale;
- tutte le operazioni straordinarie;
- il rilascio di garanzie.

Articolo 17. Poteri del Consiglio di Amministrazione e competenze dei soci

1. L'organo amministrativo è investito dei poteri per la gestione della Società, di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi quelli riservati all'Assemblea, nei limiti previsti dal modello organizzativo e gestionale dell'*in house providing*.

2. I soci esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri organi, controllando direttamente l'attività della Società. In ogni caso hanno diritto di acquisire dall'organo amministrativo tutte le informazioni e/o i documenti ritenuti necessari per l'esercizio del predetto controllo analogo e delle prerogative di socio.

3. Ove richiesto dai soci, o anche da uno solo di essi, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'amministratore a ciò delegato riferiscono in merito alle attività svolte dalla Società, nonché all'evoluzione generale della gestione, con particolare riferimento alla situazione finanziaria ed economica

della Società.

DIRETTORE GENERALE - COMITATO SUL CONTROLLO ANALOGO

Articolo 18. Direttore Generale

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, determinandone poteri, compenso e durata dell'incarico.

2. Il Direttore Generale è responsabile della gestione tecnico/operativa e finanziaria della Società, e può assumere la qualifica di datore di lavoro e di titolare del trattamento dei dati personali.

3. Il Direttore Generale assiste di norma alle riunioni del Consiglio di Amministrazione al quale riferisce periodicamente della propria attività e risponde degli obiettivi assegnati.

Articolo 19. Comitato sul Controllo Analogico

1. Il Comitato sul Controllo analogo è composto da 3 (tre) membri nominati dai soci in propria rappresentanza e scelti tra soggetti di comprovata esperienza e professionalità in materie economiche e giuridiche anche connesse a funzioni di controllo e gestione delle società a partecipazione pubblica. Il Comitato stesso elegge al suo interno il Presidente.

2. I componenti del Comitato sul Controllo Analogico restano in carica per 3 (tre) esercizi, non hanno diritto a compenso, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo anno di carica. I suoi componenti sono rinominabili.

3. Ulteriori compiti e modalità di funzionamento del Comitato sul Controllo Analogico potranno essere disciplinati da apposito regolamento, da approvarsi da parte del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Comitato sul Controllo Analogico deve essere convocato dal Presidente quando lo richieda motivatamente almeno uno dei componenti, quando debba esprimere pareri preventivi rispetto alle decisioni della Società e, in ogni caso, almeno due volte l'anno entro il 30 (trenta) giugno ed entro il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

5. Il Comitato ed i soci singolarmente hanno accesso a tutti gli atti della Società compresi quelli di natura contrattuale nel rispetto dei necessari principi di riservatezza da adottare nella consultazione e diffusione degli stessi ai fini di non arrecare danno alla società.

6. Il Comitato sul Controllo Analogico è preposto a verificare che la Società operi coerentemente e si conformi agli indirizzi e direttive gestionali impartiti e ai principi e ai presupposti del modello *in house providing*, garantendo il costante controllo sulla Società da parte dei soci.

7. A tal fine, il Comitato sul Controllo Analogico esprime pareri obbligatori sulle decisioni concernenti:

a. l'approvazione del bilancio;

b. l'approvazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria annuale e pluriennale, ivi incluso il

piano industriale;

c. le decisioni in merito alle variazioni sul capitale sociale;

d. il programma annuale sul fabbisogno del personale.

Gli organi sociali possono sempre richiedere parere facoltativo del Comitato sul Controllo Analogo per ogni altra decisione.

8. Ove richiesto dell'espressione di parere preventivo ai sensi dello Statuto, il Comitato deve deliberare entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, decorsi i quali sulla domanda si intende acquisito parere positivo. I pareri resi dal Comitato sul Controllo Analogo non sono vincolanti, ma l'organo decisionale che intenda discostarsene deve adeguatamente motivare la decisione.

9. Il Presidente del Comitato sul Controllo Analogo può partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

COLLEGIO SINDACALE - CONTROLLO CONTABILE

Articolo 20. Collegio Sindacale.

1. L'Assemblea ordinaria elegge, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di parità di genere, per la durata di 3 (tre) esercizi, il Collegio sindacale costituito da 3 (tre) Sindaci effettivi, tra i quali designa il Presidente, e da 2 (due) Sindaci supplenti, determinandone il compenso annuale.

2. I Sindaci sono sempre rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei

Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio Sindacale è stato ricostituito.

3. Almeno un membro effettivo ed uno supplente del Collegio Sindacale devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro; i restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia o tra i professori universitari di ruolo in materia economica e giuridica.

4. Non possono essere nominati alla carica di sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c..

Articolo 21. Revisione legale dei conti.

1. L'Assemblea ordinaria deve affidare la revisione legale dei conti ad un revisore legale o ad una società di revisione legale avente i requisiti di legge. L'Assemblea, nel conferire l'incarico al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, deve anche determinarne il corrispettivo.

2. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio Sindacale:

a) verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio

consolidato, corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

3. L'attività di revisione legale dei conti è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

BILANCIO E UTILI

Articolo 22. Bilancio.

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio di Amministrazione redige il progetto di bilancio di esercizio e se del caso il progetto di bilancio consolidato, osservate le norme di legge.

3. Il bilancio deve essere approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria nei termini previsti dal presente Statuto.

4. Né utili né riserve sono distribuibili e pertanto le azioni non danno diritto a dividendi.

Articolo 23. Disposizione finale

1. Per tutto quanto non disposto dallo Statuto si applicano le disposizioni di legge, nonché i principi e le norme in materia di società a partecipazione pubblica che operano in regime di *in house providing*.

SCHEMA di PATTO PARASOCIALE

tra

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO, con sede in Milano, Via Meravigli 9/b, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 04917150155, in persona del [●] [●], munito degli occorrenti poteri (“**Camera di Commercio**”)

REGIONE LOMBARDIA, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, codice fiscale n. 80050050154, nella persona del [●] [●], munito degli occorrenti poteri (“**Regione**”)

e

UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA LOMBARDIA, con sede in Milano, via Oldofredi Ercole 23, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 03254220159, in persona del [●] [●], munito degli occorrenti poteri (“**Unioncamere**”).

Di seguito Camera di Commercio, Regione e Unioncamere saranno individualmente indicati, anche ciascuno, come una “**Parte**” e, collettivamente, come le “**Parti**”.

Premesso che:

- a. in data 2 agosto 2013 Camera di Commercio, Finlombarda S.p.A. (“**Finlombarda**”) ed Expo 2015 S.p.A. (“**Expo**”) hanno costituito la società Explora S.c.p.a., con sede legale in Milano, Via Fabio Filzi 22, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 08344310969 (la “**Società**”), con la finalità, tra le altre, di promuovere e valorizzare lo sviluppo del territorio lombardo, attraverso la realizzazione, lo sviluppo e la distribuzione di prodotti e servizi turistici di imprese ed enti pubblici e privati, e con lo scopo precipuo di operare, inizialmente, a sostegno del successo dell’offerta turistica in relazione alla manifestazione Expo 2015;
- b. in data 2 agosto 2013 Camera di Commercio, Finlombarda ed Expo hanno stipulato un patto parasociale, al fine di regolamentare i rapporti tra tali soggetti in relazione alla operatività ed alla *governance* della Società, tenuto conto delle finalità per cui era stata originariamente costituita;

- c. successivamente, Unioncamere ha fatto il suo ingresso nella compagine sociale e Expo è uscita dalla compagine sociale;
- d. le Parti hanno convenuto circa la necessità di provvedere ad una profonda ristrutturazione del modello di *business* della Società che, passando da una ridefinizione della scala di intervento territoriale, che diverrà di tipo più marcatamente regionale, ed attraverso la costituzione di un rapporto organico con le strutture esistenti sul territorio lombardo, consenta di attribuire alla Società un ruolo di coordinamento ed aggregazione tale da farla diventare un punto di riferimento per la promozione istituzionale del turismo a livello regionale lombardo, soprattutto, ma non solo, sotto il profilo del presidio *web* e della rete di relazioni internazionali; la Società si orienterà, pertanto, verso attività strategiche di promozione turistica nei confronti dei mercati nazionali ed internazionali, in sinergia con le realtà locali, al fine di rappresentare l'agenzia di promozione turistica della Regione e delle Camere di Commercio lombarde, con caratteristiche di società *in house*;
- e. le Parti danno altresì atto, nell'ottica del predetto modello di business, di voler procedere con l'integrazione con la società Navigli S.c.a.rl., con sede in [●], numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA [●], o con un ramo d'azienda della stessa, con modalità e tempistiche da definirsi congiuntamente tra i Soci entro il 31 dicembre 2016, nel rispetto del modello dell'*in house providing*, delle previsioni dello statuto sociale della Società e degli obiettivi sociali, come condivisi tra i Soci;
- f. in data odierna:
 - i. Regione Lombardia ha acquisito la maggioranza delle azioni della Società, mediante l'acquisto da Finlombarda di una partecipazione rappresentativa del 40% (quaranta per cento) del capitale sociale e da Camera di Commercio di una partecipazione rappresentativa del 20% (venti per cento) del capitale sociale;
 - ii. Unioncamere ha acquisito da Camera di Commercio una partecipazione rappresentativa del 5% (cinque per cento) del capitale sociale;
- g. a seguito dei predetti trasferimenti di partecipazioni, la ripartizione del capitale sociale della Società alla data odierna è la seguente:
 - i. Camera di Commercio detiene una partecipazione del valore nominale di Euro 100.000,00, (centomila/00), pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale;
 - ii. Regione detiene una partecipazione del valore nominale di Euro 300.000,00, (trecentomila/00), pari al 60% (sessanta per cento) del capitale sociale;
 - iii. Unioncamere detiene una partecipazione del valore nominale di Euro 100.000,00, (centomila/00), pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale;
- h. le Parti si danno reciprocamente atto che non intendono procedere alla nomina di nuovi rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e che, pertanto, i consiglieri di amministrazione e i sindaci nominati dall'Assemblea dei Soci della Società tenutasi il 9 maggio 2016 resteranno tutti in carica anche successivamente alla data odierna;

- i. in data odierna, alla luce delle premesse che precedono, l'Assemblea dei Soci della Società riunita in sede straordinaria ha deliberato l'adozione di modifiche allo statuto sociale (lo "**Statuto**");
- j. le Parti intendono, dunque, regolamentare i loro rapporti in relazione alla operatività, così come recentemente ridefinita, all'organizzazione, alla gestione e alla *governance* della Società, nonché al trasferimento delle partecipazioni, oltre che sulla base dello Statuto, anche con il presente patto parasociale (il "**Patto**"), che sostituisce il precedente, di cui alla lettera b), risolto in data odierna.

Tutto ciò premesso e considerato le Parti convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1

Premesse e rinvio allo Statuto

1.1 Premesse.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Patto.

1.2 Rinvio allo Statuto.

Il presente Patto deve intendersi integrato dalle previsioni contenute nello Statuto, come modificato con verbale dell'Assemblea dei Soci riunitasi in sede straordinaria in data odierna. In caso di contrasto tra le previsioni contenute nel presente Patto e quelle contenute nello Statuto, le prime prevarranno sulle seconde.

ARTICOLO 2

Modello di gestione, composizione e funzionamento degli organi sociali

2.1 Modello di gestione della Società.

Le Parti si impegnano a far sì che la gestione della Società sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione, come di seguito meglio precisato.

Il Consiglio di Amministrazione sarà responsabile della gestione della Società, fatti salvi i limiti derivanti dall'applicazione del modello dell'*in house providing* e dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di società a partecipazione pubblica.

Anche al fine di garantire l'esercizio congiunto del "controllo analogo":

- (i) le decisioni strategiche nella vita della Società saranno approvate dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza qualificata, come precisato nello Statuto;
- (ii) alcune materie saranno riservate in via esclusiva all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, a maggioranza qualificata, come precisato nello Statuto.

2.2 Economicità della gestione.

Le Parti si impegnano a far sì che la gestione della Società sia ispirata a principi di economicità e, quantomeno, di integrale copertura dei costi sulla base dei ricavi della attività di impresa, astenendosi, per quanto di propria competenza, dall'intraprendere

iniziative o tenere comportamenti comunque idonei ad eludere, direttamente o indirettamente, gli accordi del presente Patto. Per il raggiungimento di tali finalità, le Parti si impegnano a supportare l'attività della Società, dotandola della necessaria disponibilità finanziaria, mediante il versamento di contributi, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, il cui ammontare sarà determinato contestualmente all'approvazione del *budget* preventivo annuale e, comunque, nella misura massima di complessivi Euro 3.000.000,00 annui, a carico delle Parti in proporzione delle partecipazioni da ciascuna detenute, coerentemente con gli sviluppi del piano industriale triennale.

Impregiudicato quanto precede e quanto indicato al paragrafo 2.3 che segue, le Parti si danno reciprocamente atto che in data 25 novembre 2015 il Consiglio di Amministrazione di Explora ha approvato il piano industriale triennale per il periodo 2016/2018.

2.3 Piano industriale e budget preventivo.

Il Consiglio di Amministrazione si impegna ogni anno entro il 31 dicembre a predisporre un piano industriale triennale comprensivo di *budget* preventivo per l'anno successivo, prendendo in considerazione le indicazioni provenienti dalle Parti.

Il piano industriale ed il *budget* preventivo saranno trasmessi ai Soci e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci in sede ordinaria, con la maggioranza qualificata indicata dall'art. 12, comma 2 dello Statuto.

2.4 Composizione Consiglio di Amministrazione.

Le Parti si impegnano a far sì, compatibilmente con le previsioni di legge applicabili in materia di società pubbliche, che il Consiglio di Amministrazione della Società sia costituito, e rimanga composto per l'intera durata del presente Patto, da 5 (cinque) amministratori di cui:

- (i) 3 (tre) amministratori designati dal socio Regione;
- (ii) 1 (uno) amministratore designato dal socio Camera di Commercio;
- (iii) 1 (uno) amministratore designato dal socio Unioncamere.

La durata del mandato degli amministratori è fissata dall'Assemblea dei Soci in tre esercizi con scadenza alla data di convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione del terzo esercizio di carica.

2.5 Sostituzione di amministratori.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi ragione, di uno o più amministratori nominati ai sensi del paragrafo 2.4, le Parti si impegnano a ricostituire immediatamente il Consiglio di Amministrazione secondo le modalità previste nello Statuto, in modo da rispettare in ogni momento la composizione di cui al medesimo paragrafo 2.4.

2.6 Decisioni del Consiglio di Amministrazione.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione saranno adottate con le maggioranze definite nello Statuto.

2.7 Decisioni dell'Assemblea dei Soci.

Le decisioni dell'Assemblea dei Soci saranno adottate con le maggioranze definite nello Statuto.

2.8 Collegio Sindacale.

Le Parti si impegnano a far sì che il Collegio Sindacale della Società, composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti, sia costituito da:

2 (due) sindaci effettivi di cui 1 (uno), con le funzioni di Presidente del Collegio Sindacale, e 1 (un) sindaco supplente designati da Regione; 1 (un) sindaco effettivo ed 1 (un) sindaco supplente designati da Camera di Commercio.

2.9 Organi nominati il 9 maggio 2016

Le Parti convengono che la composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nominati nell'Assemblea dei Soci del 9 maggio 2016 e in carica alla data odierna è conforme alle previsioni del presente Articolo 2 e che, pertanto, i consiglieri di amministrazione e i sindaci nominati dall'Assemblea dei Soci della Società tenutasi il 9 maggio 2016 resteranno tutti in carica anche successivamente alla data odierna.

ARTICOLO 3

Articolazione dei poteri all'interno del Consiglio di Amministrazione. Direttore Generale

3.1 Presidente, Vice Presidente e Direttore Generale.

Le Parti si impegnano a far sì che il Presidente sia il componente del Consiglio di Amministrazione designato da Camera di Commercio e che il Vice Presidente sia scelto tra i componenti del Consiglio di Amministrazione designati da Regione. Le Parti concordano altresì sulla nomina di un Direttore Generale, il cui incarico sia attribuito a persona scelta da Regione, secondo l'indicazione data dalla stessa.

3.2 Funzioni e poteri.

Le Parti si impegnano a far sì che al Presidente siano riservate le funzioni previste dallo Statuto e a far sì che al Direttore Generale siano attribuiti tutti i poteri necessari per l'ordinaria gestione della Società, secondo le determinazioni che saranno assunte dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 4

Stallo decisionale

4.1 Stallo decisionale in Assemblea

Qualora, a causa della impossibilità di formazione dei *quorum* previsti dallo Statuto, a seguito di un dissenso tra le Parti (dissenso che dovrà comunque risultare congruamente motivato), l'Assemblea dei Soci non riesca a deliberare su uno degli argomenti posti all'ordine del giorno, si applicheranno le regole definite nello Statuto.

4.2 Stallo decisionale in Consiglio di Amministrazione

Qualora, a causa della impossibilità di formazione dei *quorum* previsti dallo Statuto, a seguito di un dissenso tra le Parti (dissenso che dovrà comunque risultare congruamente motivato), il Consiglio di Amministrazione non riesca a deliberare su uno degli argomenti posti all'ordine del giorno, si applicheranno le regole definite nello Statuto.

ARTICOLO 5

Cessione delle partecipazioni, gradimento e prelazione

5.1 Gradimento.

Fermo il diritto di esercizio della prelazione prevista in Statuto, salvo quanto stabilito al successivo paragrafo 5.2, le Parti si impegnano a non trasferire a terzi, anche solo in parte, le partecipazioni di cui sono titolari o i diritti di opzione che competono loro in caso di aumento di capitale o di recesso da parte di soci, in assenza del preventivo gradimento delle altre Parti (il “**Gradimento**”). Il Gradimento non potrà essere negato irragionevolmente e, comunque, potrà essere negato solo per ragioni inerenti la Società e i suoi interessi economici e operativi. Il Gradimento dovrà essere richiesto per iscritto e si intenderà concesso laddove entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta di Gradimento le altre Parti non abbiano comunicato al richiedente e alle altre Parti per iscritto il loro motivato diniego. Il Gradimento non troverà applicazione nel caso in cui il cessionario delle azioni sia già socio della Società. Nel caso in cui anche una sola Parte neghi motivatamente il Gradimento la Parte richiedente non potrà dare corso al trasferimento della partecipazione e, qualora dia corso comunque al trasferimento, tale trasferimento sarà inefficace nei confronti della Società e la Parte che lo ha effettuato sarà tenuta a riacquistare la partecipazione trasferita.

Le Parti si impegnano inoltre a far sì che i successivi acquirenti delle partecipazioni della Società sottoscrivano analogo accordo con il quale riconoscano ed accettino l'impegno ad alienare la propria quota solo in presenza del Gradimento dei soci costituenti la compagine sociale al momento del trasferimento.

Resta inteso che troveranno in ogni caso applicazione i limiti al trasferimento delle partecipazioni previsti dallo Statuto.

5.2 Deroga alla prelazione dello Statuto.

Camera di Commercio e Unioncamere avranno facoltà in ogni momento di trasferire tutta o parte della propria partecipazione nella Società, in una o più volte, a Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura e/o ad associazioni di Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura nonché a loro Società controllate purché queste siano a partecipazione totalmente pubblica, secondo quanto consentito dalla

normativa applicabile (i "**Trasferimenti Consentiti**"). La Camera di Commercio e Unioncamere potranno dare corso ai Trasferimenti Consentiti in ogni momento nel corso di validità del presente Patto e ciò in deroga al diritto di prelazione previsto nello Statuto (che pertanto non troverà applicazione ai Trasferimenti Consentiti e, comunque, le altre Parti si impegnano a rinunciarvi). Regione avrà facoltà in ogni momento di trasferire tutta o parte della propria partecipazione nella Società, in una o più volte, ad altre Amministrazioni regionali o Società regionali nonché a loro società controllate, purchè queste siano a partecipazione totalmente pubblica, secondo quanto consentito dalla normativa applicabile (i "**Trasferimenti Consentiti**"). Regione potrà dare corso ai Trasferimenti Consentiti in ogni momento nel corso di validità del presente Patto e ciò in deroga al diritto di prelazione previsto nello Statuto (che pertanto non troverà applicazione ai Trasferimenti Consentiti e, comunque, le altre Parti si impegnano a rinunciarvi). I Trasferimenti Consentiti dovranno comunque avere il Gradimento dei soci ai sensi del presente Patto.

ARTICOLO 6

Efficacia e Durata

6.1 Durata.

Il presente Patto ha durata di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso e, salvo diverso accordo scritto tra le Parti, non si rinnoverà alla scadenza.

ARTICOLO 7

Legge applicabile e Foro competente

7.1 Legge applicabile.

Il presente Patto è regolato ed interpretato ai sensi del diritto italiano.

7.2 Foro competente.

Tutte le controversie derivanti dal presente Patto, comprese quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

ARTICOLO 8

Disposizioni generali

8.1 Tolleranza.

L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra Parte posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo Patto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e le condizioni previste.

8.2 Modifiche.

Qualsiasi modifica o integrazione del presente Patto è valida solo se concordata per iscritto dalle Parti.

8.3 Adesione del cessionario.

In ogni caso di trasferimento delle partecipazioni nella Società ciascuna Parte si impegna a far accettare integralmente il presente Patto al cessionario.

8.4 Intero accordo.

Il presente Patto costituisce l'intero accordo tra le Parti relativamente alle materie in esso contenute e prevale su ogni precedente intesa o dichiarazione di intenti, verbale o scritta, intercorsa tra le Parti. In particolare il presente Patto annulla e sostituisce integralmente il Patto Parasociale di cui alla lettera b) delle Premesse. In caso di conflitto il presente Patto prevale tra le Parti su quanto previsto dallo Statuto.

8.5 Clausole negoziate e impegni.

Le Parti dichiarano che il presente Patto è stato tra esse negoziato in tutti i suoi singoli articoli, in virtù di una intesa raggiunta con la reciproca collaborazione, ed è stata redatto nell'ambito dell'attività di ciascuna, non dandosi pertanto luogo al regime delle clausole vessatorie. Ai fini dell'interpretazione del presente Patto le Parti si danno atto che l'espressione "si impegnano a far si che" costituisce l'assunzione di un impegno ai sensi dell'art. 1381 c.c.

8.6 Superamento di accordi precedenti.

Il presente Patto costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese intervenute tra le Parti in merito al suo oggetto e supera ed annulla ogni altro precedente accordo.

8.7 Invalidità o inapplicabilità di singole clausole.

Ogni clausola o disposizione del presente Patto che venga dichiarata invalida o inapplicabile, interamente o parzialmente, per una qualsivoglia ragione, è scindibile e non incide sulla validità o l'esecuzione del Patto nella sua interezza o di qualsiasi altra clausola o disposizione della stessa.

8.8 Riservatezza.

Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere riservati e confidenziali tutti i termini e le condizioni di questo Patto, nonché a farli mantenere riservati e confidenziali da quanti, per ragioni connesse alla esecuzione di questo Patto, debbano essere messi al corrente di tali contenuti, facendo eccezione al presente impegno di riservatezza quanto debba essere reso noto a pubbliche Autorità in adempimento di applicabili disposizioni di leggi o regolamentari ovvero di provvedimenti dalle stesse emessi.

8.9 Sottoscrizione.

Il presente Patto viene sottoscritto in n. 3 (tre) copie, ciascuna delle quali sarà considerata come un unico originale.

8.10 Comunicazioni.

Qualsiasi comunicazione tra le Parti sarà eseguita per iscritto e si intenderà validamente effettuata in caso di spedizione a mezzo di lettera raccomandata o e-mail o fax, con avviso di ricevimento, sempre che tali comunicazioni siano indirizzate come segue:

- Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano

Via Meravigli, 9/b

20123 Milano

C.a. Dr. Sergio Enrico Rossi

e-mail: sergio.rossi@mi.camcom.it; sara.coletti@mi.camcom.it

Fax: +39.02.85.15.41.90

- Regione Lombardia

[●]

[●] Milano

Indirizzo Pec: [●]

E-mail: [●]

Fax: [●]

C.a. [●]

- Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Lombardia

Via Oldofredi 23

[●] Milano

Indirizzo Pec: [●]

E-mail: [●]

Fax: [●]

C.a. [●]

Milano, [●]

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano

Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Lombardia

Regione Lombardia